

REGOLAMENTO (CEE) N. 894/91 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1991

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari delle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 222/91 della Commissione, del 30 gennaio 1991, che fissa, per la campagna 1991, i prezzi di riferimento dei cetrioli⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 92,76 ecu per 100 kg netti per il mese di aprile 1991;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, primo trattino, dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 222/91;

considerando che per i cetrioli originari delle isole Canarie il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti cetrioli;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che, in virtù dell'articolo 4 del protocollo n. 2, allegato all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo i prodotti elencati nell'allegato A, tra cui i cetrioli beneficiano di un regime preferenziale, entro i limiti del contingente tariffario stabilito dal regolamento (CEE) n. 3414/90 del Consiglio⁽⁸⁾ relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'importazione di cetrioli (codici NC 0707 00 11 e 0707 00 19) originari delle isole Canarie, è riscossa una tassa compensativa il cui importo è fissato a 12,93 ecu/100 kg peso netto.

Tuttavia, per i quantitativi importati nell'ambito del contingente tariffario fissato dal regolamento (CEE) n. 3414/90, la tassa non è riscossa all'importazione in Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1991, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
